

L'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, cod. civ. in caso di azzeramento del capitale sociale ed interesse dell'impresa

Da lungo dibattuto in dottrina è il tema – posto all'art. 2441, quinto comma, cod. civ. – del rapporto tra l'esclusione del diritto di opzione e l'interesse sociale a suo fondamento.

In ipotesi di azzeramento del capitale sociale, in particolare, e successiva ricapitalizzazione della società, dottrina e giurisprudenza hanno interpretato tale disposizione in termini rigorosi e restrittivi, posto che l'esclusione del diritto di opzione comporta l'estromissione stessa del socio dalla compagine sociale.

Nondimeno, qualora tale operazione riguardi il capitale di una banca o altro ente di interesse pubblico, considerata la posizione speciale di tale impresa all'interno dell'ordinamento e del sistema economico, l'interesse sociale che esige l'esclusione del diritto di opzione *ex art. 2441, quinto comma, cod. civ.* potrà anche identificarsi ovvero essere assorbito dall'interesse generale dell'impresa alla sua continuità, stabilità e al suo finanziamento in una prospettiva di medio-lungo periodo e, come tale, potrà prevalere sugli eventuali, diversi interessi privati degli azionisti.

Settembre 2014